

Art. 26 bis. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI

Con il termine *aree verdi* s'intendono tutte quelle aree, identificate in parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali, eventualmente attrezzate ed espressamente pensate per accogliere attività ricreative e/o sportive e che possono sopportare una fruizione intensiva.

A) Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico si distinguono in: *parchi, aree monumentali, giardini e aree generiche*.

1. I Parchi sono aree verdi attrezzate per il gioco e lo svago, come di seguito individuate:
 - a) Parco Montecchio;
 - b) Parco Falcone e Borsellino;
 - c) Parco passaggio Giovanni Mira;
 - d) Parco via Ponchielli;
 - e) Parco via Meer;
 - f) Parco via Grumasone;
 - g) Parco di Monte di Nese;
 - h) Parco di Olera.
2. Le Aree monumentali sono tutte le aree verdi di pertinenza dei monumenti ai caduti cittadini e le aree verdi di rispetto, contermini ai cimiteri.
3. I Giardini sono aree verdi di pertinenza di ville e palazzi, quali palazzo Pelliccioli al Portone e Villa Paglia.
4. Le aree generiche sono tutte le aree verdi non qualificate ai sensi dei precedenti commi.

B) Con il termine *architetture vegetali* si intendono siti espressamente pensati e progettati con intenzionalità estetiche, ornamentali o simboliche, in cui la materia vegetale è componente essenziale, ma non esclusiva, e che, in virtù della loro rilevanza storica, ambientale e paesaggistica, rientrano nella più generale categoria dei *beni culturali*. Rientrano in tale categoria:

- a) Il Parco Montecchio;
- b) Il giardino di Palazzo Pelliccioli al Portone;
- c) Il giardino di Villa Paglia.

Art. 26 ter. REGOLE GENERALI PER LE AREE VERDI

1. Nelle aree verdi vigono le regole e le norme di carattere comportamentale necessarie per una fruizione consapevole degli spazi, da improntarsi al rispetto verso le persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte e verso l'ambiente stesso.
2. Nelle aree verdi vigono, in particolare, le seguenti regole comportamentali:
 - a) È fatto assoluto divieto di:
 - fumare nel raggio di 20 metri delle aree di gioco destinate ai bambini.
 - salire sugli alberi per qualunque fine, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
 - sopprimere, catturare o molestare animali di qualunque specie.
 - utilizzare in modo improprio le panchine.
 - arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili.
 - danneggiare in qualsiasi le strutture mobili o fisse e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione Comunale per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
 - immergersi nelle fontane esistenti, nonché lavare oggetti o usare le stesse in maniera impropria.
 - occupare, anche temporaneamente, il suolo o le aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, panchine ed altro, in assenza della preventiva

autorizzazione comunale e delle correlate prescrizioni d'ufficio. La richiesta deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

- occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che possano costituire pericolo alla incolumità delle persone.
- svolgere picnic con utilizzo di barbecue.
- accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi di sigarette o altri oggetti che possano provocare incendi.
- gettare o abbandonare rifiuti di qualunque genere al di fuori degli appositi contenitori.
- affiggere manifesti, nonché esercitare pubblicità in genere e propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale.
- somministrare cibo a volatili, cani o gatti randagi ed a qualunque altro animale.

b) È consentito l'ingresso esclusivo ai pedoni. L'uso delle biciclette è consentito esclusivamente sui viali e sentieri o piste e limitatamente ai bambini sino all'età di anni dieci.

c) È vietato accedere e/o transitare con qualsiasi mezzo motorizzato in tutte le aree definite in premessa.

Sono escluse dal divieto, risultando autorizzati all'accesso (senza preventiva autorizzazione):

1. le macchine per uso di persone disabili.
2. i veicoli comunali (immatricolati dal Comune di Alzano Lombardo) per specifiche esigenze di servizio e manutenzione.
3. i veicoli adibiti a servizi per conto dell'Amministrazione Comunale.
4. i mezzi di soccorso, emergenza e polizia.
5. i veicoli adibiti al carico e scarico delle merci e/o attrezzature o materiali per manifestazioni autorizzate all'interno delle aree o i transiti correlati a tali manifestazioni, per il tempo strettamente necessario.

Per l'accesso ed il transito di veicoli, non rientranti nelle casistiche sopra indicate, è richiesta specifica autorizzazione comunale, da rilasciarsi in via eccezionale, per comprovati motivi e previo eventuale parere della Polizia Locale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'accesso. e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

d) Sono di norma vietate attività con scopo di lucro, salvo che queste siano di natura occasionale ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, onde poterne valutare l'interesse pubblico all'iniziativa. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

e) Qualunque attrezzatura per il gioco, installata per i bambini di età inferiore ad anni dodici, non può essere utilizzata in alcun modo da persone di età superiore.

f) Fatto salvo per manifestazioni ed eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, è vietato utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume o comunque disturbare la quiete pubblica con emissioni acustiche eccedenti i limiti stabiliti nel piano di zonizzazione acustica vigente.

g) I parchi ed i giardini con o senza recinzione sono solitamente soggetti a limitazioni orarie. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico sono definiti con ordinanza sindacale e esposti sulla cartellonistica presente all'ingresso dei luoghi.

3. Nelle aree interessate da *architetture vegetali* vigono, in particolare, le seguenti regole comportamentali:

a) È vietato il gioco col pallone, salvo che presso il Parco Montecchio per i bambini di età inferiore a 10 anni e nell'area centrale del trottatoio senza limiti di età.

- b) Ogni manifestazione deve essere preventivamente autorizzata, salvi i casi in cui vi sia il patrocinio comunale, il quale ha anche valore autorizzatorio. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

Sono esentate dal rilascio dell'autorizzazione tutte le attività ludiche o sportive in movimento che non comportino occupazione stabile del suolo e rientranti nell'utilizzo ordinario dell'area verde. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, non hanno necessità della preventiva autorizzazione, tutte quelle attività ludiche e sportive in movimento svolte all'interno dell'area verde, individuali o di gruppo, che non comportino l'utilizzo di attrezzature quali sedie e/o transenne o l'installazione di palco e che non alterino le caratteristiche architettoniche o artistiche dell'area. Nessuna attività può essere svolta con finalità di lucro (corsi, competizioni, gare) se non previa autorizzazione, da richiedersi con le medesime modalità di cui sopra.

Per quanto riguarda le manifestazioni all'interno del Parco Montecchio, preventivamente programmate ed autorizzate, l'installazione del palco è consentita unicamente nell'area antistante alla biblioteca.

- c) Sono di norma vietate attività con scopo di lucro, salvo che queste siano di natura occasionale ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, onde poterne valutare l'interesse pubblico all'iniziativa. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata almeno 45 giorni prima dell'evento e l'autorizzazione si intende vincolata alla verifica preliminare della programmazione eventi.

4. Per l'accesso ai cani o altri animali di compagnia nelle Aree Verdi e nelle Architetture vegetali si applicano le disposizioni dell'art. 26.